

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877

Tel. +39 095 7720631

Fax. +39 095 7720641

<http://www.comune.maletto.ct.it>

e-mail: [segreteria@comune.maletto.ct.it](mailto:segreteria@comune.maletto.ct.it)

[segreteria@malettopec.e-etna.it](mailto:segreteria@malettopec.e-etna.it)

**COPIA**

## **ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 29-05-2020**

**OGGETTO: Riapertura del Mercato a tutti gli Operatori del Settore Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche e Revoca Ordinanza Sindacale n. 21 del 04/05/2020, limitatamente alla riapertura del Mercato Settimanale del Sabato.**

### **IL SINDACO**

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza Sindacale n. 21 del 04/05/2020 con la quale era stata disposta la chiusura temporanea del mercato settimanale;

**VISTO** il DPCM del 17 maggio 2020;

**VISTA** l'Ordinanza Contingibile ed Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, la quale all' art. 7, commi 3 e 4 recita: "*sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il Sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei mercati rionali*";

**VISTO** l'allegato 1 della sopracitata Ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020, "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*" il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

**PRESO ATTO** che le predette linee guida in riferimento alla scheda tematica del settore "Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche" (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), indicano quanto segue:

### **Misure generali**

- anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1,4, 5,6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

- accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando ove possibile i percorsi di entrata e di uscita;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

### **Competenze dei Comuni**

- i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;
- in particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

corsie mercatali a senso unico;

posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro; ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

### **Misure a carico del titolare di posteggio:**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

**RITENUTO** opportuno procedere alla riapertura del mercato settimanale del sabato a tutti gli operatori del settore commercio al dettaglio nel rispetto delle regole sopra citate;

**SENTITO** il Responsabile della Polizia Locale e il Responsabile del Settore "Attività Produttive";

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell' art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATA** la normativa, regionale e regolamentare, in materia di commercio su area pubblica.

### **ORDINA E DISPONE**

Sulla base di quanto sopra evidenziato quanto segue:

1. la revoca dell'Ordinanza n. 21 del 04 maggio 2020, limitatamente alla riapertura del mercato settimanale del sabato;
2. la riapertura del mercato settimanale del sabato a partire dal 30 maggio 2020 con le seguenti prescrizioni:

#### **a) Misure generali**

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1,4, 5,6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 secondo quanto previsto nella planimetria allegata;
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Sulla base delle predette misure generali, si esplicita quanto segue:

- sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale;
- dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita con idonei dispositivi da posizione a cura degli esercenti (nastri, paletti, catenelle divisorie, ecc.);
- dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, in modo che gli avventori non possano transitare intorno al banco. Gli esercenti il mercato dovranno prevedere strutture che non consentano la circolazione attorno al banco, riducendo lo stesso banco di mt. 0,50 dalla parte laterale e di mt. 1,00 dalla parte frontale e in ogni caso deve essere garantita una distanza minima di mt. 4,00 con il posteggio antistante;
- l'accesso all'area di mercato e la verifica sull'affluenza da parte dell'utenza sarà regolamentato da apposito personale incaricato;
- il Responsabile del SUAP è incaricato di predisporre con proprio personale, in collaborazione con la Polizia Municipale, il servizio di posizionamento e di rimozione delle transenne metalliche e della segnaletica mobile, nei giorni dello svolgimento del mercato settimanale;
- la Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto di tutte le suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di vendita.

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di frequenza all'interno dell'area di mercato, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopra elencate. In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.

#### **b) Misure a carico del titolare di posteggio:**

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

#### **c) Misure a carico dei clienti:**

Ai sensi dell'art. 23 dell'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, trattandosi di luoghi al pubblico o aperti al pubblico, tutti gli utenti sono tenuti, oltre a rispettare il distanziamento sociale, ad utilizzare mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.

### **SANZIONI**

La violazione della presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020, l'applicazione delle sotto indicate sanzioni:

#### **Operatori area mercatale:**

si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, ex art. 202 CdS, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Si dà atto che la predetta violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 gg e, nelle more, la sospensione del posteggio assegnato per 5 gg.

#### **Utenti mercato:**

per coloro che non rispettano la misura del distanziamento e/o del non uso della mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca, si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n.19/2020. Quindi, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00.

### **DISPONE**

1. l'osservanza del presente provvedimento e la trasmissione del medesimo al Prefetto di Catania, all' ANCI Sicilia, al Segretario Comunale, ai Responsabili PP.OO., al Comando Stazione Carabinieri di Maletto, al Comando di Polizia Municipale ed all'ufficio di Protezione Civile;
2. la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente dedicata.

### **DISPONE, ALTRESÌ,**

che gli Agenti della Forza Pubblica, del Comando di Polizia Municipale, nonché dell'Ufficio di Protezione Civile e di quanti altri, per rispettiva competenza di Legge, sono incaricati di far osservare quanto statuito nella presente ordinanza.

**IL SINDACO**  
**F.to DE LUCA GIUSEPPE**

---

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente determinazione, ai sensi dell'art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa, approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell'art. 30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata pubblicata all'Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 29-05-2020 al 12-06-2020, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*(Dr. TUMMINELLO*  
*ANTONIO)*